

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**  
**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX ART. 10 L. N. 1199/71 A SEGUITO DI**  
**OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA**  
**REPUBBLICA**

**PER: MEDIASIX SRL** (p.i. 01899410672), con sede in Silvi (TE), strada statale nord, 26, nella qualità di editore dell'emittente TVSEI, in persona del legale rappresentante p.t., Pallante Quintino (cf. PLLQTN76H14H501B), nato a Roma il 14/06/1976, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Margherita Zezza (cf. ZZZMGH71B41B519H), Giuseppe Ruta (cf: RTUGPP65C27B519R) e Massimo Romano (cf. RMNMSM81S27A930W), elettivamente domiciliati presso lo studio legale Ruta & Associati di Campobasso Corso Vittorio Emanuele II, 23; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti [avvmargheritazezza@pec.it](mailto:avvmargheritazezza@pec.it); [avv.massimoromano@pec.it](mailto:avv.massimoromano@pec.it); [rutaeassociati@pec.it](mailto:rutaeassociati@pec.it).

**CONTRO: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**e nei confronti di: MEDIA ONE S.R.L. (C.F. 04882900824)**, in persona del l.r.p.t..

- **Tele A 57 s.r.l. (cf. 01534020787)**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **Radio Telemolise** in persona del legale rappresentante pro tempore.

**\*\*\*\***

**PREMESSE**

1. In data 22.12.2018 la ricorrente, esclusa, per l'annualità 2016, dal procedimento per l'assegnazione dei contributi previsti dal DPR 146/17 per le emittenti televisive a carattere commerciale, ha notificato al Ministero dello Sviluppo Economico e ad alcune società utilmente collocate nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016, un ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 9 L. n. 1199/71, che di seguito integralmente si trascrive quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

**RICORSO STRAORDINARIO**  
**AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**Ex art. 8 DPR 1199/71**

**Per: MEDIASIX SRL** (p.i. 01899410672), con sede in Silvi (TE), strada statale nord, 26, nella qualità di editore dell'emittente TVSEI, in persona del legale rappresentante p.t., Pallante Quintino (cf. PLLQTN76H14H501B), nato a Roma il 14/06/1976, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Margherita Zezza (cf. ZZZMGH71B41B519H), Giuseppe Ruta (cf. RTUGPP65C27B519R) e Massimo Romano (cf. RMNMSM81S27A930W), elettivamente domiciliati presso lo studio legale Ruta & Associati di Campobasso Corso Vittorio Emanuele II, 23; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti [avvmargheritazezza@pec.it](mailto:avvmargheritazezza@pec.it); [avv.massimoromano@pec.it](mailto:avv.massimoromano@pec.it); [rutaeassociati@pec.it](mailto:rutaeassociati@pec.it).

contro: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**e nei confronti di: MEDIA ONE S.R.L. (C.F. 04882900824)**, in persona del l.r.p.t..

- **Tele A 57 s.r.l. (cf. 01534020787)**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **Radio Telemolise** in persona del legale rappresentante pro tempore.

**PER L'ANNULLAMENTO**  
**PREVIA SOSPENSIONE**

1. Della nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0052276.24-08-2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016 (**doc.2**);

2. del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui non vi è stata ammessa la ricorrente (**doc.3**);

- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

3. la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;
4. il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.A00\_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati (**doc.4**);
5. il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO\_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018 (**doc.5**);
6. la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;
7. la nota del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2018 di comunicazione di non ammissibilità della domanda
8. La nota del 17/07/2018 di rigetto delle controdeduzioni rese dalla ricorrente (**doc.6**)

#### **NONCHE' PER LA RIAMMISSIONE DELLA RICORRENTE**

Nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale

#### **NONCHE'**

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis* della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente “*proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali*”, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.;

#### **FATTO**

1. La L. 28/12/2015, n. 208, concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” ha disposto al comma 160 che per gli anni dal 2016 al 2018 una quota parte delle maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione sarebbero state destinate “.... **b)** *al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze...*”.

2. Tale fondo è stato istituito con L. 26/10/2016, n. 198, all'espresso fine di “*1. ... di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia*

*di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».*

**3.** In attuazione delle suddette disposizioni è stato adottato il **regolamento** di cui al DPR 23.8.2017, n. 146, concernente “*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali*”, il quale ha stabilito criteri e parametri di valutazione delle istanze potenzialmente contrastanti con i principi formalmente perseguiti.

**4.** Ad ogni buon conto, la ricorrente, titolare della emittente televisiva TVSEI, operante nella regione Abruzzo, ha presentato la propria domanda di accesso ai finanziamenti in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 del citato DPR 146/17.

**5.** Con comunicazione del 6.7.2018, l’Amministrazione ha comunicato la non ammissibilità della domanda in considerazione della presunta strumentalità delle assunzioni effettuate dalla società (cfr. **doc.6**).

**6.** in data 17/07/2018 la ricorrente ha tempestivamente contro dedotto (**doc. 7**).

**7.** In data 24 luglio 2018 il Ministero ha risposto alle osservazioni chiedendo integrazioni documentali relative all’elenco nominativo dei dipendenti e giornalisti occupati alla data del 01 gennaio, 01 aprile, 01 giugno del corrente anno; ed alla copia delle buste paga mensili dei dipendenti e dei giornalisti assunti successivamente alla data del 21 dicembre 2017 ovvero da gennaio a giugno 2018 (**doc.8**).

**8.** La ricorrente ha tempestivamente riscontrato la richiesta fornendo la documentazione richiesta in data 6 agosto 2018 (**doc.9**);

**9.** Con provvedimento del 24 agosto 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha tuttavia rigettato le osservazioni e la società odierna ricorrente è stata definitivamente esclusa dalle graduatorie per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2016 (**cfr. doc.2**).

**10.** Le ragioni della esclusione sono state ricondotte, in ultima analisi, alla presunta strumentalità di alcune assunzioni asseritamente effettuate al solo fine di raggiungere il requisito del numero minimo di dipendenti al momento della presentazione della domanda.

9. In ragione di tale provvedimento la ricorrente si è vista così estromessa dalle graduatorie delle emittenti finanziate, con grave danno economico e conseguente rischio di chiusura della emittente stessa.

10. Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

#### **I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;**

#### **VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146;**

#### **- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', E DELL'ART. 97 COST.;**

#### **- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO.**

**I.1.-** L'art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, ha previsto che “1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):

a) che, per ogni marchio/palinsesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione e per il medesimo marchio/palinsesto, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. **In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo**

restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda:

- 1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti;
- 2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;
- 3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti.”.

La disposizione è chiara e non lascia spazio ad alcuna difforme interpretazione che costituirebbe, per contro, una inammissibile integrazione della norma con efficacia novativa ed una violazione dei principi secondo cui *ubi lex voluit, dixit*.

**I.2.-** Stante il tenore oltremodo chiaro del dato normativo, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, il DPR 146/17 non ha previsto alcun requisito, ai fini dell'ammissione, diverso dal numero di dipendenti **al momento della presentazione della domanda**. Numero di dipendenti che, nel caso della ricorrente, risulta pacificamente rispettato come emerge sia dalle controdeduzioni del 17.7.2018 (cfr. **doc.7**), sia da quelle del 6.8.18 (cfr. **doc.9**), da ritenersi entrambe parti integranti e sostanziali del presente atto, con conseguente illegittimità del provvedimento di non ammissione per insussistenza della fattispecie contestata, nonché per violazione del principio di legalità.

Del tutto illegittimamente, infatti, il Ministero ha ritenuto di “stralciare” dall'elenco dei dipendenti fornito dalla ricorrente in sede procedimentale, tre dipendenti che alla data di presentazione della domanda erano a tutti gli effetti assunti presso la società ed in quanto tali da considerare ai fini del raggiungimento del requisito minimo di dipendenti. Ed infatti, il DPR 146/17 attraverso il riferimento/eccezione alla via transitoria “*per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018*”, consente di creare occupazione attraverso un percorso-processo graduale tanto che per le prime 3 annualità prende in considerazione il numero di occupati **ALLA DATA** di presentazione della domanda (**non DALLA** data). Lo stesso DPR non vincola in alcun modo l'azienda obbligandola a mantenere gli stessi dipendenti negli anni successivi, o per periodi prolungati. Invece, **per le annualità successive**, richiede di mantenere IN MEDIA il **numero minimo di 8 dipendenti**. L'interpretazione non può essere intesa diversamente, proprio in quanto l'eccezione del DPR 146/17 è chiara e precisa, altrimenti la stessa eccezione sarebbe stata chiaramente sottoposta a vincolo.

Nelle osservazioni del 6.8.2018, ma già in quelle del 17.7.2018 la ricorrente aveva chiarito questo aspetto precisando che: “*poiché la normativa richiede di mantenere la MEDIA*

*annuale di 8 dipendenti, alle mensilità dove il numero di dipendenti è sceso sono contrapposte mensilità in cui il numero dei dipendenti è salito. Il dato è deducibile dalle buste paga richieste .... l'emittente sta rispettando in ogni suo punto quanto richiesto dal DPR 146/2017, in particolare quello di avere per le annualità 2016-2017-2018 il numero di almeno 8 dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per l' annualità 2019 sta ampiamente rispettando la MEDIA di 8 dipendenti nell'anno in corso.*

*L'emittente sta seguendo alla lettera il percorso incrementale e di stabilizzazione "desumibile" dal Dpr 146/2017 ... come rilevabile dalla documentazione fornita si può notare che il totale dei dipendenti netti a gennaio è di 6,53, ad aprile 7,29, a Giugno 8,45 ed è previsto inoltre un ulteriore incremento già per il mese di Agosto, tale da proseguire verso una stabilizzazione annuale di oltre 9 dipendenti*

*Che il personale assunto a dicembre a tempo determinato è stato quindi progressivamente anche sostituito da altro personale a tempo INDETERMINATO, tanto da tanto da preservare il numero MEDIO ANNUALE degli 8 dipendenti per l'anno in corso.*

*Sulla base di quanto precisato, il percorso-processo di incremento e di stabilizzazione occupazionale previsto dalla legge è stato ampiamente rispettato".*

Di tali argomentazioni il ministero non ha tenuto conto insistendo sulla non computabilità di tali dipendenti con conseguente carenza di motivazione e di istruttoria e, in ultima analisi, illegittimità della decisione finale.

**I.3.** Oltre che non tipizzata e dunque insussistente, l'invocata violazione risulta ad ogni buon conto illegittima, poichè infondata, immotivata e comunque inficiata da difetto assoluto di istruttoria.

Quanto alla tempistica, infatti, le assunzioni non sono state affatto strumentali, come apoditticamente sostenuto dall'Amministrazione.

Tale affermazione, è smentita dalla circostanza che le operazioni di assunzione sono state effettuate al fine di sopperire a **reali e specifiche esigenze operative aziendali**; nel caso specifico sono avvenute proprio nel periodo natalizio dove l'emittente registra contemporaneamente il maggior fatturato ed il picco delle ferie invernali. Il requisito della specificità è avvalorato dalla formula contrattuale applicata ovvero contratti a tempo **determinato**, quindi con arco temporale ben definito e calcolato in base a delle **precise esigenze di periodo**.

In alcun punto il dpr 146/2017 escluderebbe dal calcolo del requisito dipendenti assunti anche per un solo giorno, purchè ovviamente rispettino gli altri requisiti e che siano **realmente applicati all'attività aziendale**

Né l'Amministrazione ha disposto, sul punto specifico, alcuna verifica, limitandosi ad affermare apoditticamente il loro carattere strumentale in assenza della benché minima istruttoria atta a sostenere la fondatezza di siffatta asserzione.

Ne consegue anche sotto tale profilo l'illegittimità della disposta esclusione.

**I.5.-** Peraltro, la motivazione addotta dal Ministero già in fase partecipativa, così come ribadita nel provvedimento finale secondo cui *“la ratio della riforma della disciplina dei contributi di sostegno all'emittenza locale, di cui alla legge 208/2015 e al DPR n.146/17, è anche quella di incentivare con risorse pubbliche il sostegno all'occupazione”* è in realtà smentita in fatto dalle graduatorie già pubblicate nelle quali emittenti con un numero di dipendenti inferiore a quello della ricorrente si sono visti collocare tra le prime cento graduate in forza del punteggio conseguito sul dato auditel che, tuttavia, nulla ha a che vedere con la capacità occupazionale dell'azienda e che, come già evidenziato dalla ricorrente società nel contenzioso instaurato innanzi al TAR Lazio avverso il DPR 146/2017 (12328/2017), penalizza le emittenti ubicate nelle regioni meno popolate ed avvantaggia, al contrario, indiscutibilmente le emittenti che operano in regioni densamente popolate. Basti avere riguardo alla graduatoria definitiva per avere palmare riscontro di tale dato.

## **II.- SULLA ILLEGITTIMITA' ANCHE DERIVATA DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI AI FINANZIAMENTI NELLA PARTE IN CUI NON VI E' STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE.**

**II.1.-** L'illegittima estromissione della ricorrente dalle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016, approvate con decreto direttoriale 1 ottobre 2018, n. 0058806, connota queste ultime sotto il profilo della illegittimità derivata dalla illegittima esclusione di un'avente diritto quale l'odierna ricorrente che va quindi riammessa nelle graduatorie stesse.

**II.2.** Né può opporsi l'immodificabilità di tali graduatorie definitive in ragione dell'intervenuta presunta “legificazione” del DPR 146/2017 ad opera del cd. “decreto mille proroghe” (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108.

Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l'art. 4-bis, rubricato *“Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”*, a mente del quale *“1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e*



*l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda.»*, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto alcuna “legificazione” del DPR 146/17.

Ed infatti, depongono in senso contrario preliminari considerazioni letterali: innanzitutto, il mero inciso “*da intendersi qui integralmente riportato*” - riferito all' articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del DPR 146/2017 - risulta inidoneo ad esprimere la volontà del legislatore di procedere alla legificazione del DPR.

L'assunto è stato confermato dall'autorevole parere tecnico del comitato per la legislazione (*doc.10*), nella parte in cui ha affermato che:

all'articolo 4-bis non appare chiaro l'utilizzo, con riferimento al regolamento in materia di emittenti radiotelevisive locali di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017](#), dell'espressione «da intendersi qui integralmente riportato»;

In secondo luogo, depongono per la non intervenuta legificazione ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. *milleproroghe* (legge 21 settembre 2018, n. 108) è rubricata “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo.

Tale valutazione è stata, ancora una volta, autorevolmente confermata dal Comitato per la legislazione, laddove ha posto la questione nei seguenti termini:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il comma 1-ter dell'articolo 3 e gli articoli 4-bis, 11-ter e 13-bis nel senso di autorizzare i Ministri competenti alla modifica dei decreti ministeriali citati nelle disposizioni al fine di evitare l'intervento diretto su fonti secondarie con un atto di rango legislativo;

Infine, considerando che la disposizione prorogata si riferisce esclusivamente all'applicazione delle disposizioni del DPR per l'anno 2019, tale norma risulta inconferente *ratione temporis* rispetto all'annualità 2016 oggetto di giudizio.

Diversamente opinando, peraltro, ossia ove il legislatore avesse inteso, approvando la suddetta norma, *legificare* il DPR, essa si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l'effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Conclusione, questa, tanto più grave ove si consideri che:

- non vi è traccia, negli atti parlamentari, di alcuna finalità di pubblico interesse sottesa alla predetta legificazione;
- non vi sono precedenti nella storia repubblicana di analoghi interventi legislativi in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso la fonte secondaria (DPR), tanto più a fronte della pronuncia in termini di *fumus* di cui all'Ord. 156/2018 del TAR Lazio (*doc.11*);
- la presunta legificazione è intervenuta a graduatoria già approvata, con indicazione puntuale della generalità dei beneficiari e persino degli importi da ciascuno conseguiti, con la conseguenza che ove la norma raggiungesse lo scopo di rendere improcedibile il ricorso, l'intervento legislativo rappresenterebbe una intromissione/ingerenza su una procedura concorsuale in itinere;
- tale intervento, pertanto, costituirebbe un vantaggio patrimoniale in capo ai soggetti beneficiari, sterilizzando il diritto costituzionalmente garantito della ricorrente, di avvalersi della tutela giurisdizionale;
- infine, tale intervento, ove interpretato nel senso di rendere improcedibile il presente ricorso, si porrebbe in insanabile contrasto con l'autonomia costituzionale del Consiglio di Stato, rilevante se del caso in termini di potenziale conflitto di attribuzione, nella misura in cui l'Organo di Giustizia Amministrativa ha reso il noto parere ai sensi della l. 400/88 sullo schema di DPR.

**Per i suesposti motivi, si impone una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l'atto regolamentare di di rango secondario.**

Le medesime considerazioni valgano, ove necessario, per l'art. 1, comma 1034, della l. (legge di bilancio 2018).

In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi effettivamente intervenuta la *legificazione* del DPR, si chiede all'Ecc.mo Collegio, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione del principio costituzionale

della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24, 103, 113, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia “*ordinamento della comunicazione*” è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost. il tutto per i seguenti motivi

**III. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018).**

**III.1.** Sussiste la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, viene recepito in norma di legge (L. n. 108/2018 di conversione del DL 91/2018, art. 4bis) il contenuto di un atto regolamentare (DPR 146/2017) che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto *prima facie* da codesto Ecc.mo Collegio in un caso del tutto analogo vertente sull'impugnazione del medesimo DPR 146/2017 (cfr. Tar Lazio Roma, sez. III, ord. 157/2018).

**Il legislatore, evidentemente, non può trasformare in legge una violazione di legge.**

La normativa in esame viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso, incidendo sulle decisioni dell'Autorità giurisdizionale. La cosiddetta norma-provvedimento non può essere diretta a eludere né a disattivare la tutela giurisdizionale avverso atti regolamentari. Ciò in quanto le leggi-provvedimento sono soggette a uno scrutinio stretto di costituzionalità e devono rispettare i principi di ragionevolezza, non arbitrarietà, intangibilità dei giudicati (cfr.: Corte. Cost., nn. 241/2008, 288/2008, 11/2007, 282/2005).

Invero, la giurisprudenza costituzionale, in qualche occasione, ha escluso che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia necessariamente di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, emerga l'illegittimità dei contenuti di una fonte normativa secondaria o di un atto amministrativo (cfr.: Corte cost., sent. nn. 211/1998 e 263/1994; ord.ze nn. 32/2008 e 352/2006), ma la stessa Corte ha poi reputato censurabile che il legislatore ordinario, oltre a creare una regola astratta, prenda espressamente in considerazione decisioni

passate in giudicato (cfr.: Corte cost. n. 374/2000), emanando leggi di sanatoria il cui unico intento sia quello di incidere su uno o più giudicati (cfr.: Corte cost. n. 352/2006).

Nella specie, la norma di legge sembrerebbe non conforme all'art. 24 Cost., perché comprime il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive incise dal DPR 146/2017. Si consideri, a tal proposito, anche in termini evolutivi, che nella giurisprudenza uni-europea, si va affermando il principio che il fondamentale diritto di difesa deve essere garantito in modo indefettibile (cfr.: Trib. UE IX 15.6.2017 n. 262), mentre alla luce degli artt. 6 e 13 CEDU - che affermano la difesa dei diritti e il diritto al ricorso effettivo - dovrebbe essere vietato al legislatore ordinario di intervenire con norme ad hoc per le risoluzioni di controversie che eludano il sindacato giurisdizionale, sicché la pendenza di un ricorso avente a oggetto un provvedimento amministrativo e/o un regolamento da approvare con legge non può essere indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa quando ciò comporti un sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizionale.

Altro aspetto evidenziabile è che la disciplina legislativa in esame concerne la materia "ordinamento della comunicazione" spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, materia nella quale alle leggi dello Stato è riservata la fissazione dei principi fondamentali, non già delle norme di dettaglio.

Ne consegue la lesione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost.. La forza di legge conferita al DPR 146/2018 comporta, invero, tale esito e realizza rilevanti interferenze su atti che devono essere sottoposti a processi co-decisionali e non possono essere modificati da provvedimenti unilaterali di una delle parti pubbliche, in assenza di coinvolgimento dell'altra (cfr.: Corte cost., 19.1.2017 n. 14). La norma in esame, dunque, viola gli artt. 117 e 120 Cost., avendo baipassato la conferenza Stato/Regioni con irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, la norma invocata appare, dunque, in contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 103, 113, 117, comma 3 ed 120 della Costituzione. É evidente la rilevanza della questione per la causa, poiché se il TAR dovesse assumere l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, affermando che l'avvenuto recepimento del DPR 146/17 ad opera di una norma di legge statale privi la parte di ogni interesse a vedere decisi dinanzi al giudice amministrativo il ricorso giurisdizionale avverso la graduatoria approvata sulla base di tale decreto "legificato", l'unica possibile tutela resta la pronuncia della Corte costituzionale sulla norma di legge in esame.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al *fumus* ci si riporta al contenuto del suesteso ricorso.

Quanto al *periculum*, l'estromissione della ricorrente dalla graduatoria delle emittenti ammesse al contributo dà luogo ad un danno grave e irreparabile ove si consideri che la ricorrente non percepirà per l'anno 2016 alcun contributo con conseguente inevitabile crisi di liquidità che potrà avere risvolti sulla tenuta stessa della emittente che difficilmente sarà in grado di far fronte agli ingenti costi di gestione della struttura con le sole proprie forze.

Non solo: l'esclusione per l'anno 2016 si estenderà automaticamente anche alle annualità successive, 2017 e 2018, stante il disposto dell'art. 4, co. 1, lett. a), del DPR 146/2017, a mente del quale il suddetto parametro è stato uniformato per le tre annualità 2016, 2017 e 2018, con conseguente estromissione della ricorrente da qualsivoglia contributo pubblico per i prossimi tre anni.

I proventi della società derivano infatti soltanto dalle sovvenzioni pubbliche all'uopo previste e dal mercato pubblicitario, quest'ultimo sempre più ridotto per la crisi economica, con gravissimi risvolti sia socio occupazionali che informativi.

L'estromissione della ricorrente dall'accesso ai benefici costituirebbe, altresì, un grave danno in termini concorrenziali, pregiudicandola rispetto ad altri operatori di regioni demograficamente più consistenti che, al contrario, se ne avvantaggerebbero ingiustamente ed illegittimamente.

La consistenza del danno è ancor più evidente ove si consideri che risulta in via di definizione anche l'istruttoria delle domande presentate per l'anno 2017, la cui graduatoria provvisoria dovrebbe essere imminente, ciò che comprova la necessità di pervenire alla più sollecita definizione della presente controversia.

### **P.Q.M.**

Per tutto quanto esposto, piaccia all'Ecc.mo Organo adito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati, e disporre la riammissione della ricorrente nella graduatoria delle emittenti ammesse ai contributi pubblici.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso, 22/12/2018

Avv. Giuseppe Ruta  
Avv. Margherita Zezza  
Avv. Massimo Romano

\*\*\*\*\*

2. in data 7 febbraio 2019 l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha notificato atto di opposizione al ricorso straordinario rappresentando l'interesse del Ministero alla trasposizione del ricorso straordinario innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente e chiedendo ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 del Codice del processo amministrativo, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale ed invitando la ricorrente **MEDIASIX SRL** a costituirsi in giudizio presso il competente Giudice amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento con obbligo delle rituali notifiche.

3. La ricorrente intende insistere nel ricorso chiedendone l'integrale accoglimento, previa sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati e riammissione nelle graduatorie per l'annualità 2016 per tutti i motivi articolati nel ricorso straordinario e sopra integralmente riportati quale parte integrante del presente atto di costituzione

#### **P.Q.M.**

Nel riportarsi ai motivi tutti di ricorso, in questa sede integralmente riproposti, piaccia all'adito Collegio, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati e disporre la riammissione della ricorrente nella graduatoria delle emittenti ammesse ai contributi pubblici.

Campobasso, lì 02.04.2019

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano